

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1342

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALIVERTI, BERNARDI, FIORET, BOFFARDI INES,
MAGGIONI, ZOLLA, AIARDI, COSTAMAGNA, ALLEGRI**

Presentata il 5 aprile 1977

Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 15 luglio 1950, n. 539, e dell'articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n. 474, sui mutilati ed invalidi per servizio e congiunti dei caduti per servizio

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'attività svolta dai dipendenti dello Stato e degli enti locali territoriali ed istituzionali, implica sempre più notevoli rischi per l'incolumità di chi tale servizio presta. Ciò si verifica in particolare per i militari e per gli appartenenti a corpi organizzati militarmente (carabinieri, guardie di pubblica sicurezza, guardie di finanza, agenti di custodia, guardie forestali e vigili del fuoco), ma anche per i civili, dato il progresso tecnologico al quale la pubblica amministrazione si va adeguando.

È ben noto il contributo di sangue che ogni giorno le forze dell'ordine offrono alla collettività nazionale, nella difesa dell'incolumità dei cittadini e per il rispetto delle leggi e delle istituzioni. Anche i militari dell'esercito, della marina e dell'aeronautica vengono sempre più di frequente impiegati in servizi essenziali di carattere eccezionale, in occasione di calamità naturali, oltre che nella repressione della delinquenza.

In media, negli ultimi anni, secondo i dati della Unione nazionale mutilati per

servizio, circa duemila dipendenti dello Stato, per lo più militari, risultano colpiti da eventi dannosi dovuti a causa di servizio, che ne provocano la morte o l'invalidità permanente.

Il Parlamento, fin dalla prima legislatura, approvò un'apposita legge di estensione, alle vittime del dovere, dei benefici previsti per le vittime della guerra, stabilendo una forma di equiparazione tra eventi di servizio avvenuti in tempo di pace ed eventi di servizio avvenuti in tempo di guerra. Così, l'articolo 1 della legge 15 luglio 1950, n. 539, detta testualmente:

« I benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati ed agli invalidi di guerra, nonché ai congiunti dei caduti in guerra, si applicano anche ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio.

Nulla è innovato per quanto concerne il trattamento di pensione spettante ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio ».

La chiarezza della norma dette modo di estendere agli invalidi per servizio varie provvidenze per gli invalidi di guerra. Ricordiamo in proposito le concessioni ferroviarie, l'assistenza sanitaria protetica ed ospedaliera dell'Opera nazionale invalidi di guerra, il collocamento obbligatorio al lavoro, l'esonero dalle tasse scolastiche, i benefici di carriera ai fini economici, il libero ingresso negli istituti di antichità ed arte, l'esonero dai diritti erariali sui pubblici spettacoli, eccetera.

Peraltro, le esitazioni da parte di alcune pubbliche amministrazioni, che erano tenute ad applicare e a far applicare la legge 15 luglio 1950, n. 539, costrinsero il Parlamento ad approvare una norma confermativa la quale ribadisse più esplicitamente il contenuto della legge vigente. Trattasi dell'articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n. 474, che è del seguente testo:

« I mutilati ed invalidi per servizio ed i congiunti dei caduti per servizio sono parificati rispettivamente ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra ai fini dell'ammissione ai benefici stabiliti per queste categorie di cittadini.

La parificazione non ha effetto per quanto concerne il trattamento di pensione ».

Nonostante ciò si continuò ad interpretare la legge in maniera contraddittoria, tanto da rendere necessario il ricorso al Consiglio di Stato che, in data 26 maggio 1959, si pronunciò in sede giurisdizionale (in adunanza plenaria), con la decisione n. 10, che si riporta per la parte di diritto:

« La norma in argomento (articolo 1, primo comma, della legge 15 luglio 1950, n. 539) nel disporre l'estensione ai mutilati ed invalidi per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra "secondo le vigenti disposizioni", ha voluto effettuare una piena equiparazione tra le due categorie di benemeriti cittadini, rendendo comuni alle une ed alle altre tutti i benefici in precedenza previsti nei riguardi di una sola di dette categorie. In sostanza, il legislatore, nel ricercare quali benefici potessero concedersi agli invalidi per servizio, avendo accertato, sul piano del merito nei confronti della collettività, la sussistenza di una indennità di situazione di detti invalidi e di quelli di guerra, ha invocato le numerose disposizioni che concedevano benefici a favore di que-

st'ultima categoria, ad esse formalmente rinviando per l'applicazione dei benefici stessi... *omissis*... ».

« Né giova considerare che la norma letteralmente richiama soltanto le disposizioni "vigenti", poiché — ripetesì — l'intenzione del legislatore era quella di operare una piena equiparazione tra le due categorie di invalidi ed anche perché, logicamente, la norma di cui trattasi non poteva espressamente fare riferimento se non alle disposizioni che allora erano in vigore... *omissis*. ».

« Più logico, invece (secondo il principio informatore che è unico per tutte tali norme), è il ritenere che con la estensione dei benefici il legislatore abbia voluto operare una equiparazione precisa e duratura. Il che, è appena il caso di soggiungere, non impedisce al legislatore medesimo di ristabilire un trattamento preferenziale in determinati casi, ma a ciò doveva provvedere con univoca manifestazione di volontà, così come, ad esempio, è stato fatto con le leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, che hanno disposto una percentuale diversa dei posti che le pubbliche amministrazioni debbono riservare agli invalidi militari di guerra, agli invalidi civili per fatti di guerra ed agli invalidi per servizio ».

« È significativa, infine, la circostanza che la piena equiparazione, già sancita dalla legge 15 luglio 1950, n. 539, sia stata sostanzialmente confermata, in modo chiaro ed espresso, dall'articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n. 474, il quale ribadisce che i mutilati ed invalidi per servizio "sono parificati" ai mutilati ed invalidi di guerra, "ai fini dell'ammissione ai benefici stabiliti per queste categorie di cittadini" ».

« Ed, invero, il raffronto fra le due norme dimostra che le stesse perseguono una medesima finalità, sicché sarebbe assolutamente inspiegabile, in quanto del tutto illogico, che i mutilati ed invalidi per servizio siano stati equiparati ai mutilati ed invalidi di guerra nel 1950 e che tale equiparazione sia stata poi ribadita nel 1958, mentre *medio tempore* le due categorie di cittadini, ugualmente benemerite, abbiano potuto essere considerate su un piano di disparità di trattamento di fronte ad un beneficio di carattere generale e di vasta portata (il quale, giova tenerlo presente,

venne concesso anche agli ex combattenti, agli orfani di guerra ed alle vedove di guerra, e cioè a categorie che, pur essendo da tempo destinatarie di norme di favore dettate con riferimento al rapporto di pubblico impiego, si trovavano e si trovano in una posizione di minor vantaggio nei confronti di quella accordata agli invalidi per servizio con la legge n. 539 del 1950). La fondatezza di tale convincimento trova conferma negli atti preliminari alla legge 3 aprile 1958, n. 474, dai quali si evince che il nuovo testo legislativo ("Provvedimenti perequativi in favore dei mutilati ed invalidi per servizio...") è stato emanato allo scopo di raggruppare tutte le norme riguardanti i mutilati per servizio. Pertanto, tenuto presente che i lavori preparatori possono valere ai fini interpretativi in quanto chiariscono l'origine e la finalità di una norma che si trovi compresa nel testo della legge (IV Sezione, 21 dicembre 1954, n. 953), se ne conclude che l'equiparazione sancita dalla nuova legge non ha carattere innovativo, ma confermativo di quella già disposta dalla legge numero 539 del 1950, e che è stata ripetuta soltanto per fini sistematici e, in particolare, proprio per eliminare dubbi circa la sopravvivenza delle norme anteriori alle nuove disposizioni legislative, sugli impiegati civili dello Stato.

Il ricorso, quindi, deve essere accolto... ».

A seguito di tale decisione, la Presidenza del Consiglio dei ministri, con propria nota n. 39234/45906, in data 9 giugno 1960, diretta all'Unione nazionale mutilati per servizio (che rappresenta giuridicamente la categoria a norma della legge 13 aprile 1953, n. 337), comunicava quanto segue:

« Questa Presidenza aveva già preso atto della decisione 26 maggio 1959, n. 10, emessa dal Consiglio di Stato, in adunanza plenaria, con cui è stato affermato il principio che, a norma dell'articolo 1 della legge 15 luglio 1950, n. 539, tutti i benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e dei congiunti dei caduti in guerra devono ritenersi estesi ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio anche se previsti da norme emanate successivamente all'entrata in vigore della citata legge di estensione, salvo espressa contraria statuizione legislativa.

Poiché in tale interpretazione hanno pienamente convenuto i Ministri della ri-

forma e del tesoro e poiché d'altra parte è da ritenere che anche le singole amministrazioni abbiano preso atto di tale decisione pubblicata sulla *Rassegna del Consiglio di Stato* del maggio-giugno 1958, questa Presidenza si riserva di intervenire, se del caso, con opportune istruzioni, allo scopo di assicurare l'uniforme applicazione della norma anzidetta ».

Si doveva, pertanto, presumere che leggi e provvedimenti aventi forza di legge, successivi alla legge citata, n. 474 del 1958, ogni volta che prevedevano benefici per gli invalidi di guerra e per i familiari di caduti in guerra si dovesse applicare pur senza citarli, rispettivamente agli invalidi per servizio e ai familiari dei caduti per servizio, senza costringere il legislatore a fare esplicito riferimento alla categoria equiparata.

Invece non è stato così e varie disposizioni che prevedono benefici di carriera, fiscali e previdenziali, non vengono applicate alle vittime del dovere per la cosa pubblica, con il pretesto che il citato articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n. 474 non stabilisce una parificazione di carattere permanente e quindi non si riferisce alle provvidenze stabilite in data successiva alla sua entrata in vigore.

Per tali motivi viene presentata, onorevoli colleghi, la presente proposta di legge di interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 15 luglio 1950, n. 539, e dell'articolo 5 della legge 3 aprile 1958, numero 474, la cui approvazione eviterà che gli interessati siano costretti a ricorrere alle varie magistrature competenti per ottenere ciò che essi considerano un proprio diritto, diritto che — in sede contenziosa — viene poi loro riconosciuto, dopo anni di attesa.

La proposta di legge che viene sottoposta al vostro esame ha inoltre un profondo significato morale. Fra i migliori dipendenti militari e civili dello Stato sono certamente coloro che hanno servito fino al sacrificio della vita o della propria integrità fisica, e perciò degni della maggiore considerazione.

Se non è possibile, per ragioni di bilancio, estendere ai mutilati per servizio ed ai familiari dei caduti per servizio la legislazione pensionistica, ben più favorevole, riguardante i mutilati di guerra ed i familiari dei caduti in guerra, così come

non fu possibile estenderla nel passato, non si può disconoscere il dovere del Parlamento di confermare disposizioni già deliberate in piena consapevolezza, per quanto riguarda i benefici e le provvidenze

tutte, eccettuando, ovviamente, il detto trattamento di pensione.

Per i motivi esposti, onorevoli colleghi, raccomandiamo alla vostra cortese attenzione la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 15 luglio 1950, n. 539, e l'articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n. 474, devono essere interpretati nel senso che i mutilati e gli invalidi per servizio ed i congiunti dei caduti per servizio sono equiparati rispettivamente ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra per tutti i benefici e diritti preferenziali concessi a tali categorie di cittadini, sia dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sia da quelle emanate successivamente a tale data.

L'equiparazione di cui sopra si applica anche a tutte le provvidenze di carattere fiscale, previdenziale ed assistenziale e — in tutti i casi nei quali il reddito abbia comunque rilevanza — il trattamento previdenziario ordinario non è considerato ai fini del calcolo del reddito stesso.

ART. 2.

Sono mutilati o invalidi per servizio tutti coloro che, alle dirette dipendenze dello Stato o degli enti locali territoriali e istituzionali hanno contratto, in servizio e per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciuta, mutilazioni od infermità ascritte ad una delle categorie di cui alle tabelle A e B annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313, ed eventuali successive modificazioni.

Sono caduti per servizio tutti coloro che, alle dirette dipendenze dello Stato o degli enti locali territoriali e istituzionali, sono deceduti in servizio e per causa di servizio militare o civile, o per aggravamento delle infermità contratte in servizio e per causa di servizio.